

**C.N.F., Sent., 26 febbraio 2024, n. 40  
(OMISSIS)**

sul ricorso presentato dall' Avv. [RICORRENTE] nato a [OMISSIS] il [OMISSIS] del Foro di C. con il difensore avv. [OMISSIS] munito di procura speciale avverso la sentenza del CDD di C. emessa il 24 giugno 2022, depositata il 27.10.2022, notificata a mezzo PEC in data 28.10.2022 con la quale gli è stata applicata la sanzione della radiazione. Per il ricorrente nessuno è comparso;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di C., regolarmente citato, nessuno è presente; Il Consigliere relatore avv. T. svolge la relazione; Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

**FATTO**

L'avv. [RICORRENTE] è stato sottoposto a procedimento disciplinare unitamente all'avv. [AAA] per rispondere delle condotte di cui al seguente capo di incolpazione: "violazione dell'art. 9, comma 1 e 2, NCDF per essere venuti meno ai doveri di probità e decoro, anche al di fuori dell'attività professionale, in particolare, a seguito dei fatti accertati con le seguenti sentenze, tutte passate in cosa giudicata ad eccezione della n.º3: 1) Sentenza di patteggiamento nr.º [OMISSIS]/2019 emessa dall'Ufficio GUP del Tribunale di R. in data [OMISSIS].2019 nell'ambito del procedimento penale nr.º [OMISSIS]/2018 rgnr con la quale sono stati condannati i prefati [RICORRENTE] e [AAA] alle pene rispettivamente il primo di anni tre di reclusione e il secondo ad anni due e mesi nove di reclusione. 2) Sentenza di patteggiamento nr.º [OMISSIS]/2019 emessa dall'Ufficio GUP del Tribunale di M. in data [OMISSIS].2019 nell'ambito del procedimento penale nr.º [OMISSIS]/2018 rgnr con la quale è stato condannato il solo [RICORRENTE] con pena rideterminata in continuazione con quella comminata con la sentenza Ufficio GUP di R. sopra richiamata in complessive anni quattro e mesi due di reclusione. 3) [capo relativo al solo avv. [AAA]...] Il procedimento prendeva le mosse da un'inchiesta giudiziaria portata avanti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di R. nei confronti degli avv. [RICORRENTE] e [AAA], che il COA di C. segnalava al CDD distrettuale il 18 maggio 2017, con riferimento ad una nutrita serie di ipotesi delittuose concernenti, tra l'altro, reati di natura tributaria. Il CDD di C., notiziava in data 8 marzo 2018 i segnalati dell'avvio della fase procedimentale e successivamente approvava successivamente. con delibera 15 febbraio 2021, il capo di incolpazione sopra riportato. Il CDD acquisiva copia dell'ordinanza di applicazione della misura cautelare disposta dal GIP di M. e la sentenza n. 342/2019 r.g. di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. emessa dal Giudice per l'udienza preliminare di Roma in data 15.2.2019 (irrevocabile il 20.6.2019), per i fatti di reato di cui agli artt. 110, 319 ter c.p. e artt. 8 e 2 D.L.vo 74/2000 con cui l'avv. [RICORRENTE] veniva condannato alla pena finale di anni 3 di reclusione. Veniva, altresì acquisita copia della sentenza n. [OMISSIS]/2019 del [OMISSIS].2019 (irrevocabile dal 4.2.2020) di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. emessa dal G.u.p. del Tribunale di M. con cui l'avv. [RICORRENTE] veniva condannato alla pena di anni 1 e mesi 2 di

reclusione e l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena principale da aggiungersi alla condanna comminata con la sentenza del GUP di R., così determinando la pena finale in anni 4 mesi 2 di reclusione per i reati di cui agli artt. 110, 319 e 321 c.p., 476 e 479 c.p., 336 c.p., 337 c.p. art. 7 l. 1985 del 1974 e art 4 L. 659/81, art. 416 comma 1 e 3 c.p. Respinte le eccezioni di nullità sollevate dagli incolpati- auditi nel corso del procedimento -, disattese le liste testimoniali presentate, ritenute sovrabbondanti ed inconcludenti, il CDD riteneva i professionisti responsabili delle violazioni contestate, sulla scorta delle decisioni indicate nel capo di incolpazione. In considerazione del rilevante disvalore della condotta, che si concretizzava in ipotesi corruttive che contemplavano la "compravendita" di atti giudiziari, della loro gravità inaudita, dell'eccezionale clamore mediatico della vicenda, del danno arrecato all'immagine ed alla dignità dell'intero ceto forense, della reiterazione degli episodi in un rilevante arco temporale e della distribuzione sia geografica che per professionisti dell'articolato disegno criminoso, dei numerosi soggetti coinvolti (dal magistrato [BBB], al parlamentare [OMISSIS]), i professionisti venivano sanzionati con la radiazione dall'albo professionale. Il CDD evidenziava come la sentenza n. [OMISSIS]/2019 emessa il [OMISSIS].2019 dal Gup del Tribunale di R. riguardasse un ventaglio di ipotesi corruttive che permetteva di apprezzare il disvalore delle condotte dell'avv. [RICORRENTE]. Trattasi di fatti di corruzione commessi con il coinvolgimento di importantissime cariche istituzionali contemplanti la compravendita di atti giudiziari, di una tale inaudita gravità e dall'eccezionale clamore mediatico della vicenda, da aver arrecato un danno all'immagine ed alla dignità dell'intero ceto forense. confronti dell'incolpato la sanzione della radiazione dall'albo professionale. Avverso la decisione il ricorrente, a mezzo del difensore, ha inoltrato tempestiva impugnazione e affida la censura ad un unico motivo con cui chiede di annullare la decisione impugnata in quanto assunta in violazione dell'art. 445, comma 1bis cpp, nella nuova formulazione della norma ad opera dell'art. 25, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 150/2022, che ha escluso l'efficacia, anche a fini di prova, della sentenza di patteggiamento (anche) nei giudizi disciplinari.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Nel merito del ricorso, l'unico motivo deve essere disatteso. L'avv. [RICORRENTE] afferma che la nuova formulazione della norma, che deroga al principio generale dettato dall'art. 653 c.p.p., impedisce di poter considerare, ai fini di prova nel giudizio disciplinare, l'accertamento operato dal giudice penale a seguito di una sentenza emessa ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p. Ad avviso della difesa, dunque, la decisione del CDD basata esclusivamente sulle sentenze di patteggiamento e non essendo stati acquisiti altre prove agli atti, deve essere annullata. Il Legislatore, con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, - per quanto in questa sede specificamente attiene- ha riformato l'art. 445 c.p.p. riducendo gli extra penali della sentenza di patteggiamento e ha previsto che la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444, comma 2 c.p.p., «non ha efficacia e non può essere utilizzata

a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna» (così il nuovo comma 1-bis dell'art. 445 c.p.p.). La nuova formulazione della norma, derogando al principio generale dettato dall'art. 653 c.p.p., impedisce, dunque, di poter considerare, ai fini di prova nel giudizio disciplinare, l'accertamento operato dal giudice penale a seguito di una sentenza resa ai sensi dell'art. 444, comma 2, c.p.p. Il citato D.Lgs. n. 150/2022, pubblicato in G.U. il 17 ottobre 2022, è entrato in vigore il 30 dicembre del medesimo anno. La norma qui di interesse non reca disposizioni transitoria, con conseguente applicazione del principio del *tempus regit processum*. Pertanto, la regola di nuovo conio è destinata a trovare applicazione a tutti i giudizi disciplinari pendenti innanzi ai CDD alla data di entrata in vigore del decreto legislativo indipendentemente dalla data di conclusione del patteggiamento. La decisione oggetto dell'odierna impugnazione è stata depositata il 27 ottobre 2022 ovvero prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 ragion per cui il CDD – ferma restando l'autonoma valutazione disciplinare delle condotte fattuali risultanti dalla sentenza di patteggiamento – ben poteva il CDD utilizzare la stessa come prova al pari di una sentenza di condanna. Resta inteso che la modifica normativa non può trovare applicazione neppure innanzi a questo giudice per i patteggiamenti valutati innanzi ai CDD facendo corretta applicazione della disciplina previgente, atteso che le norme processuali, anche ove siano più favorevole al reo, non sono soggette al principio della retroattività dello *jus supeveniens mitior*.

#### **P.Q.M.**

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37; Il Consiglio Nazionale Forense respinge il ricorso e, per l'effetto, conferma la sanzione della radiazione.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 giugno 2023.